



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI BEDIGLIORA



INDICE

Capitolo I - Norme generali	3
Art. 1 - campo di applicazione	3
Art. 2 - principi	3
Art. 3 - definizioni	3
Art. 4 - obbligatorietà	3
Art. 5 - divieti	4
Capitolo II - Organizzazione del servizio di raccolta	4
Art. 6 - raccolta dei rifiuti urbani	4
Art. 7 - utenti autorizzati	4
Art. 8 - modalità di consegna - contenitori - giorni ed orari di raccolta	5
Art. 9 - cestini e contenitori stradali	5
Art. 10 - rifiuti esclusi dalla raccolta	5
Art. 11 - smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	6
Art. 12 - sospensione del servizio	6
Capitolo III - Finanziamento e tasse	6
Art. 13 - copertura dei costi	6
Art. 14 - tassa sul quantitativo	6
Art. 15 - prelievo delle tasse	6
Art. 16 - tassa base annuale	7
a) Imposizione	7
b) Esigibilità e riscossione	7
Capitolo IV - Disposizioni finali	
Art. 17 - attuazione e misure d'esecuzione	8
Art. 18 - rimedi giuridici	9
Art. 19 - contravvenzioni	9
Art. 20 - entrata in vigore	9
Allegato A - Elenco con le principali basi legali nel settore dello smaltimento Rifiuti	10

Il Consiglio Comunale di Bedigliora emana, in base alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb del 24.03.2004) e alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983) il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Bedigliora nonché il relativo finanziamento.

Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 - principi

La gestione dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Bedigliora avviene sotto il controllo dell'Autorità comunale.

Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente secondo le disposizioni del presente regolamento. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 - definizioni

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

In particolare sono considerati tali:

1. i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
2. i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
3. le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 4 - obbligatorietà

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati ai centri di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai centri di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati al servizio di raccolta secondo quanto stabilito dalla relativa ordinanza.

I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

I rifiuti speciali ed i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 5 - divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i centri di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri contenitori o centri di raccolta con disponibilità residua, o posticiparne la consegna);
- l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- consegnare ai centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.

CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 6 - raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio organizza il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed in quelle private, laddove puntualmente stabilito e nei punti/centri di raccolta, tramite gli appositi contenitori e secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

In casi particolari, il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 7 - utenti autorizzati

Riservati eventuali accordi con altri Comuni od Enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali ed i centri di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti od aventi sede nel Comune.

I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 8 - modalità di consegna - contenitori - giorni ed orari di raccolta

I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati negli appositi sacchi ufficiali distribuiti dal Municipio di Bedigliora, per il tramite di rivenditori autorizzati.

I sacchi devono essere depositati negli appositi contenitori, ben chiusi, in modo ordinato e decoroso.

I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio.

La raccolta avviene mediante l'uso degli appositi contenitori, messi a disposizione dal Comune.

La frequenza, i giorni e gli orari di raccolta dei rifiuti solidi urbani vengono fissati dal Municipio e resi noti mediante avviso all'albo comunale e sul sito del Comune.

Art. 9 - cestini e contenitori stradali

I cestini pubblici per i rifiuti ed i contenitori stradali servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni, e non possono essere utilizzati quali sostituti dei centri di raccolta.

Art. 10 - rifiuti esclusi dalla raccolta

Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (TV, radio, PC, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- tubi e lampade fluorescenti, al neon ed al mercurio;
- veicoli da rottamare e le loro componenti;
- rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
- residui liquidi, fangosi ed oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- pneumatici;
- scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- veleni;
- emulsioni e miscele bituminose;
- pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o depositati presso gli appositi centri di raccolta.

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e/o cantonali competenti.

Art. 11 - smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità competente.

Art. 12 - sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III - FINANZIAMENTO E TASSE

Art. 13 - copertura dei costi

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.

Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 14 - tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Il Municipio ha la facoltà di concedere delle agevolazioni attraverso la messa a disposizione gratuita annua di sacchi per ogni figlio fino a 3 anni e per le persone che soffrono di incontinenza, le quali devono essere certificate da un medico.

Per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali dev'essere corrisposto un imposto che il Municipio stabilisce mediante Ordinanza (vedi art. 16 lett. f).

Per gli scarti vegetali il Municipio limita il deposito presso il centro di raccolta alle sole economie domestiche obbligando le imprese del settore (ad es. giardinieri) a provvedere in proprio allo smaltimento.

Art. 15 - prelievo delle tasse

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali mediante furgone o rimorchio vedi articolo 14.

Art. 16 - Tassa base annuale

a) Imposizione

Sono assoggettate alla tassa base annuale tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse usufruiscono dei servizi comunali.

La tassa base annuale è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito e di principio sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente come pure in modo differenziato per economie domestiche e altri utenti:

	TASSA BASE	minimo (Fr.)	massimo Fr.)
a)	Economie domestiche		
	persone singole	72.50	145.00
	nuclei famigliari	145.00	290.00
	persone singole beneficiarie dell'AVS con PC, dell'invalidità con PC e dell'assistenza	36.25	72.50
	nuclei familiari beneficiari dell'AVS con PC, dell'invalidità con PC e dell'assistenza	72.50	145.00
b)	Attività diverse		
	Attività indipendenti quali parrucchieri, banche, uffici postali e commerciali, studi tecnici, istituti di fisioterapia, istituti scolastici (scuola elementare scuola dell'infanzia), come pure piccole attività (indipendenti o dipendenti) aventi quale caratteristica principale l'offerta di servizi/beni, come pure esercizi pubblici senza ristorazione.	200.00	400.00
	Esercizi pubblici con ristorazione	300.00	600.00
	Supplemento posti letto	40.00	80.00
	Residenze secondarie	145.00	290.00
	Aziende industriali e commerciali	200.00	400.00
	Scuola Media	400.00	800.00
c)	Scuola Media (mensa)	400.00	800.00
d)	Tassa x grandi quantità di rifiuti da Aziende	100.00	500.00
e)	Tassa per prestazioni di servizio particolari	100.00	500.00
f)	Tassa per scarti vegetali (superiori ai 2 mc)	20.00	50.00

La tassa base per ogni economia domestica e per ogni attività economica è a carico del proprietario dell'immobile ove è situato.

La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come a esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione delle tasse.

Il Municipio si riserva la facoltà di diminuire la tassa base annuale per le aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese o aumentarla per quelle aziende che producono una quantità di rifiuti sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.

b) Esigibilità e riscossione

La tassa base viene emessa e notificata a ogni utente una volta l'anno tramite fattura. Il Municipio tiene conto di eventuali cambiamenti (trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività) intervenuti nel corso dell'anno con calcolo pro-rata temporis su base mensile.

La tassa base annuale diventa esigibile entro 30 (trenta) giorni dalla fatturazione. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo analogo a quello stabilito dall'Autorità cantonale delle contribuzioni.

La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'articolo 80 LEF.

Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le altre modalità di fatturazione e riscossione.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - attuazione e misure d'esecuzione

Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare ed ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni od altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC, ed art. 24 RALOC, ed è in generale autorizzato a adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico.

Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato od illegale, o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

Per evitare abusi o danneggiamenti i centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 18 - rimedi giuridici

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 19 - contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.-- le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui

applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelle della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici".

Art. 20 - entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2020, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni e abroga il Regolamento del 15.10.2015.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

la presidente:	la segretaria:
B. Poggi	H. Andina

Approvato dal Consiglio comunale di Bedigliora nella seduta del 05.10.2020

Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione No. 19-RE-15758 del 01.02.2021;

Il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale dalal

Entrata in vigore il 01.01.2020.

Allegato A - elenco normative federali e cantonali applicabili

Disposizioni normative di riferimento

a) a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIA+);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1. luglio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

b) a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA)
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPamb)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIA+)
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato)
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR)
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012 > Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012